

**Allegato "B" al n. 28880/14032 di repertorio**

**STATUTO  
FONDAZIONE  
"FIGHT THE STROKE FOUNDATION ENTE DEL TERZO SETTORE"**

**Articolo 1  
Costituzione**

- 1.1 E' costituita, a seguito della trasformazione dell'associazione di promozione sociale denominata "*FighttheStroke*" la fondazione denominata "*Fight the Stroke Foundation - Ente del Terzo settore*" (di seguito la "**Fondazione**") con sede in Milano.
- 1.2 L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

**Articolo 2  
Delegazioni ed uffici**

- 2.1 Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
- 2.2 Il trasferimento della sede principale nell'ambito dello stesso comune, non comporterà una modifica statutaria ma avrà effetto verso i terzi solo a decorrere dall'avvenuta iscrizione nel registro unico nazionale degli enti di terzo settore.

**Articolo 3  
Scopi ed Attività**

- 3.1 La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica ed aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:
  - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del D.lgs. 117/17, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera w) del D.lgs. 117/17
  - ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera h) del D.lgs. 117/17;
  - erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate

o di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera u) del D.lgs. 117/17, nell'ambito dei progetti e delle attività istituzionali della Fondazione;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera c) del D.lgs. 117/17;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera a) del D.lgs. 117/17;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, , ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera p) del D.lgs. 117/17;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera t) del D.lgs. 117/17;

3.2 In particolare, le attività di interesse generale di cui all'articolo 3.1 saranno svolte al fine di assistere e supportare le famiglie con bambini ed adulti colpiti da ictus, con paralisi cerebrali infantili, altri disturbi del neurosviluppo e ogni condizione di disabilità - attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la promozione e la realizzazione di iniziative di educazione e formazione, master, seminari, eventi, progetti, manifestazioni, convegni e workshop nei propri settori di attività con particolare riferimento ai temi dell'open medicine, della divulgazione scientifica, dello sviluppo tecnologico esponenziale, del sostegno post-trauma, della riabilitazione in famiglia, dell'educazione tra pari, dell'apprendimento attraverso attivazione dei neuroni specchio, del design inclusivo, dell'assistenza sociosanitaria, dell'educazione fra pari e delle famiglie;
- b) lo sviluppo di iniziative e progetti finalizzati all'inclusione scolastica, sociale e lavorativa di persone con disabilità, anche al fine di contrastare il bullismo, la discriminazione delle persone con disabilità e ogni forma di abilismo;
- c) la realizzazione di attività di comunicazione e sensibilizzazione nei propri settori di attività tramite la realizzazione, a titolo esemplificativo, di video documenti, periodici, pubblicazioni e siti web;
- d) l'organizzazione e gestione di attività sportive, direttamente e/o in collaborazione con soggetti terzi, , in favore di persone con disabilità, favorendo la mappatura degli impianti accessibili e la promozione di attività di sport adattato, integrato e paralimpico;
- e) la realizzazione direttamente, o in collaborazione con altri enti, di campi educativi/riabilitativi sul territorio, applicazioni software, attività di videogaming e/o ogni altra attività di carattere riabilitativo funzionale al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
- f) lo sviluppo di progetti ed azioni per la realizzazione di attività

- umane che siano rigeneratrici;
- g) la creazione di reti fra i soggetti coinvolti nelle proprie iniziative;
  - h) la partecipazione ad associazioni, consorzi, reti o altre forme associative e/o societarie, enti e istituzioni, anche la cui attività sia rivolta, direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione;
  - i) la realizzazione ed il sostegno, tramite erogazioni in denaro e/o in natura, di progetti di particolare interesse culturale e sociale nei propri settori di attività;
  - j) lo svolgimento, nei limiti previsti dalla normativa di settore, di attività di raccolta fondi, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative, anche tramite l'utilizzo di strumenti digitali e nuove tecnologie;
  - k) lo sviluppo di rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche, promozione di attività culturali con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni e quanti altri operino nel campo della scienza, tecnologia e design, svolgendo altresì attività di studio e di sensibilizzazione;
  - l) realizzazione di attività di ricerca scientifica nei settori dell'epidemiologia, della medicina digitale, della riabilitazione, delle tecnologie assistive, della prevenzione e cura dei pazienti di cui all'oggetto e in generale dei determinanti della salute per tutte le persone in condizioni di disabilità temporanea o permanente".
- 3.4 La Fondazione potrà inoltre stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine (nell'interesse esclusivo della Fondazione), l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, purché non comportino oneri economici gravosi per l'ente;
- 3.5 Per perseguimento dei propri scopi, potrà: (i) avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, ivi comprese, nell'osservanza dei limiti imposti dalle leggi vigenti, le attività di natura economica, in via accessoria e strumentale - nei limiti previsti dalla normativa di settore, (ii) esercitare attività diverse, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6 del D.lgs. 117/17 e dai successivi provvedimenti attuativi.
- 3.6 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

## **Articolo 4**

### **Patrimonio ed Entrate**

- 4.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:
- a) dal fondo di dotazione;
  - b) dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  - c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  - d) dalla parte di rendite non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
  - e) da contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
- 4.2 La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi, con le seguenti risorse economiche:
- f) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  - g) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
  - h) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
  - i) dai contributi dei membri della Fondazione;
  - j) dai ricavi delle attività diverse, di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/17.
- 4.3 Quando risulti che il patrimonio di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, deve senza indugio deliberarne la ricostituzione.
- 4.4 Le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

## **Articolo 5**

### **Esercizio finanziario**

- 5.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 5.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle

condizioni previste  
dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

- 5.3 Il bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, nel bilancio il Consiglio di Amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 3.5 ii) del presente Statuto.
- 5.4 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del D.lgs. 117/17, il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre approvare il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

## **Articolo 6** **Organi e Membri della Fondazione**

- 6.1 Sono organi della Fondazione:
- a) il Consiglio di Amministrazione;
  - b) il Presidente;
  - c) il Comitato Scientifico;
  - d) l'Organo di Controllo .
- 6.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 comma 3) del D.lgs. 117/17.
- 6.3 Ai membri degli organi della Fondazione potranno inoltre essere rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.
- 6.4 La qualifica di Membro Onorario della Fondazione, viene attribuita a vita a Mario D'Angelo, giovane con paralisi cerebrale infantile che ha ispirato la costituzione della Fondazione. Il Membro Onorario, cui non è attribuito alcun potere di amministrazione e/o di rappresentanza, avrà il compito di divulgare la mission della Fondazione anche al fine di supportarne il raggiungimento delle finalità istituzionali.

## **Articolo 7** **Consiglio di Amministrazione**

- 7.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra 3 e 5, incluso il Presidente, ed in particolare:
- a) i signori Roberto D'Angelo e Francesca Fedeli (i "**Fondatori**"), quali membri di diritto, i quali resteranno in carica a vita, salvo rinuncia da parte degli stessi;
  - b) da uno a tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione; per la nomina dei consiglieri occorrerà la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- 7.2 I membri del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi del precedente articolo 7.1 b) restano in carica per cinque esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati.
- 7.3 Qualora, per qualsiasi causa vengano meno uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo dovrà provvedere alla loro sostituzione, tramite cooptazione, con le maggioranze previste dall'articolo 8.1 b).

## **Articolo 8**

### **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, adottando ogni conseguente provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della stessa e in particolare, a titolo esemplificativo, provvede a:
- a) eleggere il Presidente della Fondazione, fra i membri del Consiglio di Amministrazione;
  - b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, sulla base delle disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
  - c) approvare, ove previsto dalla normativa di settore, anche il bilancio sociale sulla base delle disposizioni indicate dalla disciplina tempo per tempo vigente;
  - d) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
  - e) deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli altri organi della Fondazione;
  - f) deliberare eventuali modifiche statutarie;
  - g) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo;
  - h) deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Presidente;
  - i) determinare l'eventuale compenso ed approvare i rimborsi spese in favore dei componenti degli organi della Fondazione;
  - j) approvare e modificare gli eventuali regolamenti della Fondazione;
  - k) cooptare i propri membri nei limiti di quanto stabilito dal precedente articolo 7.
- 8.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri.
- 8.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.
- 8.4 Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque sia nell'ambito del territorio italiano che all'estero. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invio di comunicazione, attraverso modalità che consentano di attestare l'avvenuta ricezione, ai recapiti espressamente indicati dai singoli

consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione (fisico o virtuale) e deve essere inviata almeno sette giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo art. 8.6.

- 8.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, se non presenti, dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione e siano informati sugli argomenti da trattare.
- 8.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:
- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.
- 8.7 La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Consigliere più anziano.
- 8.8 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 8.9 Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 8.10 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
- 8.11 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **Articolo 9 Presidente**

- 9.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, resta in carica cinque esercizi e può essere riconfermato anche per più mandati.
- 9.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.
- 9.3 Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, promovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
- 9.4 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione; adotta in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

#### **Articolo 10** **Comitato Scientifico**

- 10.1 Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione.
- 10.2 Il Comitato è composto da un massimo di 15 membri, compreso il suo presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra soggetti appartenenti al mondo della cultura, della scienza, tecnologia, design e delle professioni che si sono contraddistinti per autorevolezza e statura morale, che durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati.
- 10.3 Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il suo presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.
- 10.4 Il Comitato formula proposte in merito allo sviluppo di iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione, esprime il parere sui progetti che intende sviluppare la Fondazione, valuta i risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative poste in essere dalla Fondazione.

#### **Articolo 11** **Organo di Controllo**

- 11.1 I membri dell'Organo di Controllo - formato in alternativa o da un unico soggetto o da un Collegio composto da tre membri - sono nominati dai Fondatori. I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, tali requisiti devono

essere posseduti da almeno uno dei componenti.

- 11.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere riconfermati anche per più mandati.
- 11.3 L' Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui al DM 4 Luglio 2019 e s.m.i.
- 11.4 I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.
- 11.5 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
- 11.6 La carica di componente dell'Organo di Controllo è inconciliabile con quella di consigliere.
- 11.7 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del D.lgs. 117/17, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, il Consiglio di Amministrazione può nominare un revisore o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **Articolo 12**

### **Scioglimento e destinazione del patrimonio**

- 12.1 La Fondazione si estingue secondo le modalità previste dall'art. 6 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e dall'art. 27 del Codice Civile.
- 12.2 Fatte salve le norme inderogabili di legge, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione, al termine della procedura di liquidazione, dovrà essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

## **Articolo 13**

### **Libri Sociali**

- 13.1 I libri sociali sono tenuti a cura di ciascun organo della Fondazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017

**Articolo 14**  
**Clausola di rinvio**

- 14.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 12 dodici aprile 2022 duemilaventidue.